

ATTO CHE DISCIPLINA I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Allegato __ alla determinazione dirigenziale n. __ del __

TRA

La Giunta Regionale del Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma, codice fiscale 80143490581, nella persona Dott.ssa Elisabetta Maria Rita Longo in qualità di Direttrice della “*Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione*”, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione di Giunta Regionale n.25 del 18/01/2024, (di seguito anche il “Titolare” o “Regione Lazio”);

E

La _____ <indicare ragione e denominazione sociale della Società>, con sede in _____, n. _____ – cap. _____, città _____ nella persona del Dott./Dott.ssa _____, nella sua qualità di _____ in virtù dei poteri conferiti con _____ (di seguito anche la “Società”, il “Responsabile” o il “Responsabile del trattamento”);

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “RGPD” o “Regolamento (UE) 2016/679”), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e successive modificazioni;
- le Clausole Contrattuali Tipo (anche dette “SCC”) tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate a norma dell’articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 che definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali;
- l’articolo 474, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*) e successive modificazioni, il

quale prevede che il Titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplini i trattamenti affidati al Responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche "DPO"); nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di uno o più sub-responsabili, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;

- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008, il quale prevede la designazione individuale degli Amministratori di Sistema (*System Administrator*), degli Amministratori di Base Dati (*Database Administrator*), degli Amministratori di Rete (*Network Administrator*) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali (di seguito anche "AdS");
- il provvedimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "AgID"), (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità "Misure minime AgID), che ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di AdS;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale del Lazio in qualità di Titolare del trattamento svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito dei propri compiti istituzionalmente affidati e tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- le attività, erogate in esecuzione del progetto presentato in riferimento all'Avviso Pubblico "Music on the Road" per il sostegno ai giovani artisti e per la promozione degli spazi della musica dal vivo nel Lazio tra la Giunta Regionale del Lazio e <indicare ragione e denominazione sociale della Società>, implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Giunta regionale del Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- l'articolo 4, n. 7) del RGPD definisce "Titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

- l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce “*Responsabile del trattamento*”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- l'articolo 28, punto 6 del RGPD prevede che “*Fatto salvo un contratto individuale tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43*”;
- il presente contratto si basa sulle Clausole Contrattuali Tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sopra richiamata;
- ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- b) il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento di cui all'allegato I accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) gli allegati da I a V costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
- b) quanto previsto alla lettera a) non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento stesso;
- b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5

Clausola di adesione successiva

- a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento o di Responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I;
- b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un Titolare del trattamento o di un Responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I;
- c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- b) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;
- b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati "sensibili" o "particolari"

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili» o «particolari», ai sensi dell'articolo 9 del RGPD), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. Tali garanzie supplementari vanno esplicitate nell'allegato III.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;
- b) il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
- c) il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;
- d) il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni;
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento (ulteriori responsabili)

- a) il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a ulteriori responsabili del trattamento (nel documento anche "sub- responsabili"), sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa per iscritto il Titolare del trattamento in merito all'aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento nel suddetto elenco, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;
- b) qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento, si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il

Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679;

- c) su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti d'ufficio o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- d) il Responsabile del trattamento resta pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- e) il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere ad un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al Titolare del trattamento

- a) il Responsabile del trattamento notifica prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento;
- b) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro

diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e alla presente lettera, il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;

- c) oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:
 - 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679;
- d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento stesso.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento, assiste il Titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, anche, qualora necessario, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione degli stessi dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare stesso ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il

trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;

- b) il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento ai sensi della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia stato adempiuto entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i propri obblighi in conformità alle presenti clausole o al Regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato, ai sensi della clausola 7.1, lettera b), il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni stesse;
- d) dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

SEZIONE IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Clausola 11

Ulteriori Disposizioni

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni operative:

- a) i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e per le finalità indicate nell'allegato II;

- b) il Responsabile è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dai contratti in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD;
- c) il Responsabile si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi "non essenziali" del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività, nei limiti della propria autonomia consentita dalle normative vigenti e dal presente atto;
- d) il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio;
- e) il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di normativa cogente e del contratto, a garantire – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, nonché l'utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente documento e nell'ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del Titolare;
- f) il Responsabile ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l'attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all'attribuzione delle funzioni di "Amministratore di sistema" di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, di:
 - 1) designare come amministratore di sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato, ai sensi dello stesso provvedimento, ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
 - 2) conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all'interno della società quali amministratori di sistema, in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
 - 3) attuare le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al Titolare del trattamento su richiesta dello stesso;
- g) il Responsabile si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il Titolare, l'esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell'esecuzione del contratto stesso;
- h) il Responsabile si impegna ad attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino

coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il Responsabile garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;

- i) il Responsabile si impegna ad attivare per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Giunta regionale del Lazio, come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee (a ciò autorizzate), qualora le stesse siano applicabili rispetto all'attività effettivamente svolta come Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il Responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il Titolare.

L'adozione e l'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

Il Responsabile è tenuto a segnalare prontamente al Titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.

Il Responsabile, ove applicabile, dovrà, altresì, adottare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, nel rispetto dei contratti vigenti;

- l) il Responsabile deve adottare le politiche interne e, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotta inoltre ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano

- trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;
- m) il Responsabile, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto dallo stesso stabilito, è tenuto a tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto del Titolare e a cooperare con il Titolare stesso e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

- n) il Responsabile è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *personal data breach*) il Titolare ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

Tale notifica, va effettuata tramite PEC da inviare agli indirizzi protocollo@pec.regione.lazio.it, dpo@pec.regione.lazio.it, databreach@pec.regione.lazio.it; la stessa deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare stesso ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta autorità, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-responsabili;

- o) il Responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - consente l'esecuzione di controlli;
 - compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;
- q) il Responsabile si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;
- r) il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e ai patti e alle condizioni previste nel RGPD e nel presente contratto;
- s) il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove il Responsabile stesso lo abbia designato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio;

- t) il Responsabile è tenuto ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti consentiti alle persone autorizzate e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento;
- u) le persone autorizzate al trattamento sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite;
- z) il Responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni allo stesso impartite.

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

ALLEGATO I

Elenco delle parti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Sede: Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma,

Avv. Elisabetta Maria Rita Longo

Direttrice della Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

elongo@regione.lazio.it predisposizioneformazione@pec.regione.lazio.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ragione sociale:

Sede legale:

Tel. :

Mail:

PEC:

<Nome, qualifica e dati di contatto del referente>

Punti di contatto del titolare e del responsabile del trattamento

1. Le parti possono mettersi in contatto tra di loro utilizzando i seguenti punti di contatto:
2. Le parti sono tenute a informarsi costantemente di ogni modifica riguardante i punti di contatto.

Titolare del trattamento

Referente per la Privacy (es. Coordinatore privacy dell'organizzazione)	Nome e Cognome: Alessandra La Bua/Laura Gugliotta Email: alabua@regione.lazio.it lgugliotta@regione.lazio.it
DPO	Nome e Cognome: Avv. Salvatore Coppola Email / pec: dpo@pec.regione.lazio.it Contatto telefonico: 06-99500

Referente per la cybersicurezza (es.: Responsabile per la transizione al digitale (RTD) ex art. 17 CAD; Chief Information Security Officer (CISO))	Nome e Cognome: Luca Marta Email e/o pec: lmarta@regione.lazio.it Contatto telefonico: 0651686365
---	--

Responsabile del trattamento

Nome e Cognome:

Email e/o pec:

Rappresentante UE del Responsabile del trattamento (ex art. 27 GDPR), ove non sia stabilito nell'Unione	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
Referente per la Privacy (es. Coordinatore privacy dell'organizzazione)	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
DPO	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I Rapporti tra le parti sono stati definiti con:

Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ avente ad oggetto “ _____ ”.

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- a) Dipendenti/Consulenti
- b) Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)
- c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
- d) Soggetti che ricoprono cariche sociali
- e) Beneficiari o assistiti
- f) Pazienti
- g) Minori
- h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
- i) Altro _____

(Esempio:

- cittadini,
- disabili,
- referenti aziende clienti;
- rappresentanti legali aziende potenziali;
- personale dipendente delle aziende clienti;
- etc etc da individuare).

Categorie di dati personali trattati:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
- b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
- d) Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
- e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione Internet, altro...)
- f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- g) Dati di profilazione
- h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- i) Dati relativi all'ubicazione
- l) Dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- m) Dati che rivelano le opinioni politiche
- n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
- o) Dati che rivelano l'appartenenza sindacale
- p) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- q) Dati relativi alla salute

r) Dati genetici

s) Dati biometrici

t) Altro _____

[Esempio:

eliminare e/o aggiungere in base ai dati personali effettivamente trattati:

Dati comuni:

- *caratteristiche individuali (ad es. peso, altezza ecc.),*
- *codice fiscale e altri codici identificativi (matricola lavoratore);*
- *indirizzo di residenza e/o domicilio,*
- *n. carta d'identità,*
- *indirizzo IP,*
- *codice IBAN,*
- *n. di targa,*
- *dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio;*
- *dati reddituali e compensi percepiti;*
- *informazioni presenti nei curriculum vitae;*
- *Informazioni aventi natura "soggettiva" quali opinioni o valutazioni, anche espresse con codici o in termini numerici (valutazioni della prestazione/capacità lavorativa/l'affidabilità; notizie contenute nelle relazioni/consulenze/perizie; esito di test psicologici/disegni; informazioni contenute sotto forma di testo libero come un messaggio di posta elettronica; etc)]*

u) Dati sensibili/particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, (esempio rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata, tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari):

NOTA ESPLICATIVA: indicare la tipologia di dati particolari trattata:

(Esempio:

Dati sensibili/particolari:

- *origine razziale o etnica*
- *opinioni politiche*
- *convinzioni religiose o filosofiche*
- *appartenenza sindacale*
- *dati genetici*
- *dati biometrici (immagini registrate da un sistema di videosorveglianza);*
- *dati relativi alla salute: idoneità al lavoro (compreso informazioni di cui è vietata in ogni caso la pubblicazione a "erogazione ai sensi della legge 104/1992"; "soggetto portatore di handicap"; "anziano non autosufficiente"; "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"; "contributo per ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria")*
- *dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;*

Con riferimento alle categorie particolari di dati (cd. sensibili), il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare le prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del

5 giugno 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) per il trattamento di:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 1/2016;
- categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 3/2016;
- categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 6/2016;
- dati genetici e i campioni biologici, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 8/2016;
- dati personali per scopi di ricerca scientifica, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 9/2016;
- nessuna delle Prescrizioni di cui supra.

Il Responsabile deve essere in grado di dimostrare, laddove necessario, il rispetto delle succitate specifiche prescrizioni.

[] v) Dati giudiziari:

- informazioni relative a condanne penali e a reati, o a connesse misure di sicurezza.

Natura del trattamento:

Il trattamento è svolto in maniera:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- [] manuale;
- [] informatizzata
- [] automatizzata
- [] con l'intervento umano
- [] Altro

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento e relative basi giuridiche

I dati devono essere raccolti per le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo modalità compatibili con tale finalità (art. 5 par. 1 lett. b):

NOTA ESPLICATIVA: inserire le finalità del trattamento

Se il Responsabile del trattamento viola il Regolamento (UE) 2016/679, ovvero agisce in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, determinando le finalità e i mezzi del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR è da considerarsi Titolare del trattamento in questione.

Durata del trattamento:

Il trattamento potrà essere svolto fino al termine del rapporto contrattuale ovvero, se anteriore, fino alla cessazione di efficacia del contratto. Restano salvi eventuali proroghe e rinnovi.

Al termine o alla cessazione di efficacia del contratto il Responsabile del trattamento deve restituire al Titolare tutti i dati personali trattati per suo conto e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso (su qualsiasi supporto) secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, certificando altresì a quest'ultimo di averlo fatto, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali trattati.

Il Titolare si riserva la facoltà di disporre tale verifica tramite un revisore, anche di terza parte, a condizione che non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

E' esplicitamente esclusa la pratica del "blocco da fornitore" (c.d. *Vendor lock-in*).

Finché i dati non sono restituiti e cancellati, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

NOTA ESPLICATIVA: In caso di trattamenti da parte di (sub-)Responsabile/i del trattamento, specificare di seguito gli elementi contenuti nel presente allegato II (categorie di interessati, categorie di dati, natura del trattamento ecc) riferiti ad ogni singolo sub-Responsabile.

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

NOTA ESPLICATIVA: le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente e devono deve prendere anche le specifiche misure adottate al fine di fornire assistenza al Titolare del trattamento. Le misure si devono riferire alla specifica fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili e eventualmente aggiungere misure non previste.

Si descrivono di seguito le misure di sicurezza tecniche e organizzative che il Responsabile del trattamento deve mettere in atto, (comprese le eventuali certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento pertinenti, ove presenti), per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

1) PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT:

Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

In attuazione di tali principi, il Responsabile del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire un'analisi dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica e non sono compatibili con le finalità del trattamento previste dal Titolare, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall'ordinamento unionale e nazionale.

2) ELENCO AGGIORNATO SUB-RESPONSABILI:

Quando il primo Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, a prescindere dal carattere specifico o generale dell'autorizzazione preliminare scritta del Titolare del trattamento, il primo Responsabile deve tenere un elenco aggiornato degli altri (sub-)responsabili. Su richiesta del Titolare e/o e in caso di accertamenti anche da parte del Garante, il primo Responsabile del trattamento gli fornisce prontamente e non oltre 24 ore copia dell'elenco aggiornato.

Il Primo Responsabile del trattamento si impegna a fornire in modo proattivo al titolare del trattamento tutte le informazioni sull'identità (ad esempio nome, indirizzo, persona di contatto) di tutti i sub-responsabili del trattamento, e a tenerle sempre aggiornate.

3) ATTIVITA' DI REVISIONE, COMPRESSE LE ISPEZIONI:

Su richiesta del Titolare del trattamento, a intervalli annuali o se vi sono indicazioni di inosservanza, il Responsabile del trattamento consentirà e contribuirà alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento potrà tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso di almeno 72 ore.

4) TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE:

È generalmente vietato qualunque trasferimento di dati da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, ovvero a sub-responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR, compresi trasferimenti successivi.

Il Responsabile del trattamento si assicura che anche il sub-Responsabile del trattamento non effettui trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

Il Primo Responsabile, nella scelta di ulteriori fornitori, deve privilegiare, a parità di garanzie in materia di protezione dei dati personali, fornitori che sono situati sul territorio nazionale e dell'Unione europea, istruendoli sulla necessità di conservare i dati all'interno dell'Unione stessa. In presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>), il Primo Responsabile del trattamento è tenuto in ogni caso a chiedere specifica autorizzazione al Titolare, in considerazione degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali di cui al capo V del GDPR.

In via del tutto residuale, il Primo Responsabile può ricorrere a responsabili situati in Paesi terzi, richiedendo, ove possibile, l'implementazione di misure supplementari al fine di impedire l'identificazione dell'interessato da parte del responsabile e/o da autorità governative straniere.

In generale, quindi, il Primo Responsabile è in ogni caso tenuto a rispettare le misure previste dal capo V del GDPR, ponendo in essere le misure contrattuali necessarie anche per conto di ulteriori Sub-Responsabili. Ad ogni modo, il trasferimento di dati extra UE può essere effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del GDPR (cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=it&uri=CELEX%3A32021D0914).

5) AMMINISTRATORE DI SISTEMA:

Nel caso in cui il Responsabile effettua trattamenti, anche in parte, mediante strumenti elettronici, si impegna ad individuare e a designare gli Amministratori di Sistema ("AdS"), conformandosi altresì, nell'affidamento di tale incarico, a tutto quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

Le persone fisiche designate AdS considerate come tali sono le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Delle misure e degli accorgimenti prescritti con la designazione di Amministratore di Sistema il Responsabile del trattamento è tenuto a darne la prova; deve altresì conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, tenendo costantemente aggiornato tale documento interno (come da Allegato V) e in caso di accertamenti anche da parte del Garante fornire prontamente e comunque entro 24 ore il medesimo documento al Titolare.

6) MISURE MINIME:

Il Responsabile deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici.

Per il tramite degli Amministratori di Sistema designati, si impegna a garantire di default le modalità tecniche più efficaci per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per la sicurezza dei dati.

Il Responsabile si impegna ad installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), dall'Agenzia per l'Italia Digitale

(AGID) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di fornitura.

Nello specifico, il Responsabile si impegna al rispetto e alla dimostrazione di quanto previsto da:

- le Linee guida - Sicurezza nel Procurement ICT (Pubblicato il 19/05/2020 - Aggiornato il 19/05/2020) e disponibile anche alla seguente url: <https://trasparenza.agid.gov.it/download/4514.html>
- Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (Ultimo aggiornamento 06-05-2020), disponibile alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro>
- le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». (17A03060) (G.U Serie Generale n.103 del 05-05-2017), disponibili anche alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>
- Linee guida ACN rafforzamento resilienza (novembre 2024), disponibili anche alla seguente url: <https://www.acn.gov.it/portale/documents/20119/564002/Linee+guida+ACN+rafforzamento+resilienza.pdf/d143d555-eeb0-766b-8e50-46f5f3012bd9?t=1736781799873>

In ogni caso, il Responsabile è tenuto a fare tutto quanto è possibile per evitare la violazione di dati, in primo luogo adottando costantemente le misure di mitigazione che sono pubblicamente diffuse, specialmente quelle raccomandate dall’ACN.

- Sui criteri per l’approvvigionamento di beni e servizi affinché tengano conto degli elementi di cybersicurezza si veda l’art. 14 della L. 90/2024.

7) MISURE ULTERIORI:

NOTA ESPLICATIVA: adattare alla singola fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili

Il Responsabile del trattamento, ferma la dimostrazione della loro adozione, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative più specifiche, come di seguito:

a) mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento.

a.1) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che le password relative alle utenze dei soggetti autorizzati siano di lunghezza non inferiore a otto caratteri e siano sottoposte a un controllo automatico di qualità che impedisca l'uso di password "deboli" e che le medesime password siano modificate almeno al primo utilizzo;

a.2) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che l’autenticazione dei soggetti autorizzati avvenga tramite un processo di autenticazione multifattoriale (MFA);

a.3) la capacità di contrastare efficacemente attacchi informatici di tipo brute force sul sistema di autenticazione online, anche introducendo limitazioni al numero di tentativi infruttuosi di autenticazione;

a.4) crittografia dei dati che i dispositivi del fornitore/Responsabile (computer, portatili, tablet, ecc.) devono rispettare;

a.5) l’accesso alla rete locale dell’amministrazione da parte del fornitore/Responsabile deve essere configurato con le abilitazioni strettamente necessarie alla realizzazione di quanto contrattualizzato, vale a dire consentendo l’accesso esclusivamente alle risorse necessarie. L’accesso dall’esterno mediante VPN deve essere consentito, solo se strettamente necessario, utilizzando account VPN personali configurati e abilitati opportunamente. Gli accessi dovranno poter essere tracciati per eventuali successivi audit;

a.6) nelle forniture di sviluppo e manutenzione, l’utilizzo dei dati dell’amministrazione per la realizzazione di quanto contrattualizzato deve essere consentito esclusivamente su

server/database di sviluppo nei quali sono stati importati i dati necessari per gli scopi del progetto. Tale misura consiste nel gestire l'accesso ai server e ai DB in modo da rispettare questa regola generale, tracciando le eventuali eccezioni che dovessero verificarsi.

- b) mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) nomina di un DPO, nei casi previsti dall'art. 37 GDPR ovvero per i soggetti privati obbligati alla sua designazione. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ritenesse tale nomina non obbligatoria, alla luce del principio di accountability è tenuto a dare la prova della mancanza dei criteri di nomina (cfr. Nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato, punto nn. 3 e 4);
- f) poter dimostrare che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento e non abbia ricevuto idonea formazione;
- g) una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali (cd. "Data Breach");
- h) sottoscrizione di polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del GDPR con massimali adeguati;
- i) il Responsabile è tenuto ad effettuare preliminarmente, e indipendentemente dal titolare del trattamento, una Valutazione del Rischio per la sicurezza dei dati (v. ad es.: <https://www.enisa.europa.eu/risk-level-tool/risk>) che tenga in considerazione i rischi presentati dal trattamento come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati (cfr. considerando 83 GDPR);
- l) Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise);
- m) Il fornitore deve usare protocolli cifrati e meccanismi di autenticazione nell'ambito dei servizi erogati;
- n) Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità.
- o) Il fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all'interno del territorio dell'UE;
- p) laddove la tipologia del trattamento rientri nell'elenco di cui all'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO N. 467 DELL'11 OTTOBRE 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018), il Responsabile è tenuto ad effettuare preliminarmente, e indipendentemente dal titolare del trattamento, una Valutazione d'impatto sul prodotto/servizio (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8581268>).

7.1) Verificare la documentazione finale di progetto

Alla fine di ogni singolo progetto, il Titolare verifica che il fornitore/Responsabile rilasci la seguente documentazione:

- documentazione finale e completa del progetto;
- manuale di installazione/configurazione;
- report degli Assessment di Sicurezza eseguiti con indicazione delle vulnerabilità riscontrate e le azioni di risoluzione/mitigazione apportate.
- "libretto di manutenzione" del prodotto (software o hardware), con l'indicazione delle attività da eseguire per mantenere un adeguato livello di sicurezza del prodotto realizzato o acquistato.

In particolare, nel libretto di manutenzione deve essere indicato:

- produttore e versione dei prodotti software utilizzati (ad esempio web server, application server, CMS, DBMS), librerie, firmware;
- indicazioni per il reperimento dei Bollettini di Sicurezza dei singoli produttori di hardware/software;
- indicazioni sul processo di installazione degli aggiornamenti sicurezza;
- documento di EoL (documento che contiene indicazione dei prodotti utilizzati e relativo fine vita/rilascio aggiornamenti sicurezza);

7.2) Distruzione del contenuto logico (wiping) dei dispositivi che vengono sostituiti

Nelle acquisizioni di attività di conduzione CED o di gestione di parchi di PC (fleet management), occorre verificare che l'hardware dismesso venga cancellato e distrutto in modo sicuro, evitando rischi che dati critici possano restare erroneamente memorizzati sull'hardware dismesso stesso.

Nei rapporti contrattuali col Responsabile va definito un processo di verifica strutturato che deve almeno prevedere:

- la consegna di un verbale di avvenuta distruzione da parte del fornitore;
- nel caso di sistemi critici, la programmazione di una azione ispettiva o di altri sistemi di monitoraggio e/o controllo.

7.3) Manutenzione - aggiornamento dei prodotti:

E' fatto obbligo agli amministratori di sistema di eseguire gli aggiornamenti ogni qualvolta sui siti dei produttori vengono rilasciati patch e correzioni per problemi di vulnerabilità.

7.4) Vulnerability Assessment

Il Fornitore/Responsabile deve eseguire, su beni e servizi classificati critici ed esposti sul web, un Vulnerability Assessment a cadenza almeno annuale, e ogniqualvolta si apportano modifiche alla configurazione software/hardware.

Ad ogni modo, il Primo Responsabile e gli eventuali Sub-Responsabili sono chiamati a implementare le misure di sicurezza sopra indicate, ferma restando la necessaria predisposizione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi degli artt. 5, parr. 1, lett. f), e 2, e 32 del GDPR. In ossequio ai principi di privacy by design e by default e con riferimento alla natura, al contesto e ai trattamenti connessi ai trattamenti effettuati, il Primo Responsabile e gli eventuali Sub-Responsabili possono concordare misure tecniche e organizzative aggiuntive rispetto a quanto previsto nel presente contratto.

7.5) Altre misure tecniche e organizzative:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare quelle non pertinenti e aggiungere quelle mancanti:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente misure di protezione dei dati durante la trasmissione misure di protezione dei dati durante la conservazione

- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati misure per garantire la registrazione degli eventi
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati misure per garantire la Responsabilità
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

8) PERSONALE AUTORIZZATO:

Il Responsabile del trattamento si impegna a produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Inoltre, il Responsabile s'impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre, deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e la gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

Considerato che il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche, ai sensi dell'art. 2-quater del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, costituisce per il Titolare del trattamento condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali, quest'ultimo obbliga il Responsabile del trattamento affinché anche il proprio personale autorizzato sia impegnato al rispetto delle seguenti:

- Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3);
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11);
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11);
- Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12);
- Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12);
- nessuna delle Regole deontologiche di cui sopra.

9) REGISTRO DEL TRATTAMENTO:

Il Responsabile del trattamento, anche laddove non rientri nelle casistiche definite dall'art. 30, parr. 2 e 5, del GDPR tiene per iscritto un Registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare.

10) ASSISTENZA AL TITOLARE:

In generale, il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi a cui è vincolato quest'ultimo e a rispondere prontamente e comunque non oltre 72 ore dalle richieste di informazioni del Titolare del trattamento.

Il Responsabile comunicherà ogni informazione utile al fine di assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti, informa senza indugio e comunque non oltre 72 ore il Titolare affinché possa garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati.

Nel caso in cui riceva richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, il Responsabile notifica prontamente e comunque non oltre 72 ore al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato in quanto non è autorizzato a rispondere egli stesso alla richiesta.

Inoltre, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi imposti a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fornendogli, tra l'altro, le informazioni riguardanti le misure tecniche e organizzative da questi adottate in conformità all'articolo 32 medesimo, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie al Titolare del trattamento per conformarsi agli obblighi a lui imposti per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Responsabile si impegna a predisporre, condividere e aggiornare periodicamente la valutazione del rischio per la sicurezza dei dati e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, comunque, a redigere uno o più atti di documentazione delle scelte, dando atto della conformità alla normativa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati e alla circolazione dei dati, ovvero indicando che il trattamento presenterebbe un rischio elevato.

Laddove la valutazione di impatto sulla protezione dei dati presentasse un rischio elevato, anche in fase di consultazione con la/le autorità di controllo competenti, il Responsabile assisterà il Titolare del trattamento per adottare le misure adeguate per attenuare il rischio.

Il Responsabile si impegna ad adibire apposito ufficio/referente, segnalando un punto di contatto diretto al Titolare del trattamento, alle incombenze relative alla notificazione e comunicazioni previste dal GDPR.

11) COMUNICAZIONE E REGISTRO DI INCIDENTI DI SICUREZZA E DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

In caso di incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali (cd. Data Breach), senza indugio il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.

Nel caso di incidente di sicurezza e/o di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà comunicazione al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. La comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile documenta qualsiasi incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano delle violazioni dei dati personali, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà:

- effettuare le succitate attività di revisione, comprese le ispezioni;

- prescrivere l'adozione di misure di sicurezza aggiornate e/o ulteriori anche rispetto a quelle previste dal presente accordo;
- attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
- applicare le penali contrattuali;
- risolvere il contratto (cfr. la succitata Clausola 10).

Il Responsabile deve adottare procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali incidenti di sicurezza e di violazioni di dati personali; deve disporre altresì di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici e delle violazioni di dati personali con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture del Titolare.

12) LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GARANTE PRIVACY:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare i provvedimenti non pertinenti e aggiungere quelli applicabili alla fattispecie ove esistenti:

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste da Linee Guida e provvedimenti adottati dalle Autorità europee in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli adottati dal Garante Privacy italiano quali:

- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 ((Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Posta elettronica e internet – 1° marzo 2007;

- Altro

In materia di protezione di dati personali il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare e mettere in atto, vigilando sulla loro applicazione, le misure previste nei codocumenti che seguono:

- Allegato A: Misure tecniche e organizzative applicate dalle SWH per garantire i requisiti di Privacy by Design e by Default nelle Attività di sviluppo dei Software Gestionali, di cui al CODICE DI CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DALLE IMPRESE DI SVILUPPO E PRODUZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 278 del 27 novembre 2024) VEDI ANCHE PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 618 DEL 17 OTTOBRE 2024
- Allegato B: Misure di sicurezza applicate dalle SWH per lo svolgimento dei Servizi riguardanti i SW Gestionali impiegati nei contesti on premise e in cloud, di cui al CODICE DI CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DALLE IMPRESE DI SVILUPPO E PRODUZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 278 del 27 novembre 2024) VEDI ANCHE PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 618 DEL 17 OTTOBRE 2024
- Linee guida in materia di conservazione delle password (ACN & GPDP, Provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023, come peraltro prescritto dall'art. 9 della L. n. 90/2024)
- Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021

- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;
- Adempimenti semplificati per il customer care (inbound) - 15 novembre 2007
- RFID Etichette intelligenti: prescrizioni - 9 Marzo 2005;
- Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014;
- Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011;
- Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute 15 maggio 2013;
- Trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015;
- Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di *mobile remote payment* – 22 maggio 2014 (*Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014*)
- Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15 maggio 2014;
- Dossier sanitario - 4 giugno 2015
- Svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011;
- Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto di abrogazione/modifica
- per i trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici (quelli di cui all'art. 6.1.c) ed e) del GDPR), in considerazione dell'art. 6.2 del GDPR saranno valutate le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 del Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.
- Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione);
- Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da associazioni:
(Esempio:
 - *Center for Internet Security*;
 - *Critical Security Controls for Effective Cyber Defense*;
 - *CIS Benchmarks*;
 - *Altro*)
- Altro _____

13) CERTIFICAZIONI PERTINENTI:

Per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate (cfr. art. 28.5 del GDPR), il Responsabile del trattamento aderisce a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione come di seguito:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare le certificazioni possedute ed eliminare quelle non pertinenti.

a) visto l'art. 43.1.b) del GDPR, che prevede una certificazione accreditata ISO 17065, il Responsabile del trattamento ha ottenuto il rilascio delle seguenti certificazioni:

- ISDP©10003 (ITA);
- Carpa (LU);
- Europrivacy (LU);
- Europrice (D);
- altra certificazione accreditata ISO 17065 in materia di protezione dei dati personali;

b) visto l'art. 32 (nonché l'art. 25) del GDPR, anche se la norma di accreditamento ISO 17021-1 non è da considerarsi valida ai fini del GDPR, pur tuttavia molti argomenti trattati hanno riscontro in specifici requisiti di legge europei e nazionali, il Responsabile del trattamento possiede le seguenti certificazioni, con il relativo ambito di applicazione:

- ISO/IEC 27001 [indicare l'ambito di applicazione];
- ISO/IEC 22301;
- ISO/IEC 20000-1;
- ISO/IEC 27701;
- ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, integrate, come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
- altra certificazione accreditata (e/o integrata) come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
- altra certificazione accreditata in materia di privacy e gestione della sicurezza delle informazioni;

c) il Responsabile del trattamento ha ottenuto inoltre le seguenti certificazioni:

- ISO 9001;
- ISO 13485;
- altra certificazione accreditata in materia di gestione della qualità;

ALTRO _____.

d) visto l'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, "*Garanzie per la partecipazione alla procedura*", ai fini del presente affidamento il Responsabile del trattamento ha ottenuto tra le norme di certificazione ivi previste le seguenti:

ALTRO _____.

14) INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E CONSENSO DELL'INTERESSATO:

Nel caso in cui il/i trattamenti oggetto del presente contratto si basino sul consenso l'informativa redatta dal Titolare del trattamento deve essere:

- Consegnata a mano all'interessato;
- Pubblicata online sul sito XXXX;
- Non applicabile;
- Consegnata dal Titolare stesso;
- Altro (specificare nello spazio sottostante).*

Gestione del consenso.

Quando il trattamento si fonda sulla base giuridica del consenso "libero" dell'interessato viene fornita dal Titolare specifica informativa e viene richiesto apposito consenso in mancanza del quale non si procederà al relativo trattamento.

Il consenso va raccolto e registrato tramite:

- Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto, reso e raccolto a cura del Titolare del trattamento;
- Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto a cura del Titolare e reso/raccolto da XXXX che dovrà consegnare la modulistica firmata al Titolare del trattamento;

- Raccolta e registrazione del consenso tramite sistema informatico XXXX;
- Altro;
- Non applicabile.

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

Sub-Responsabile del trattamento (Nome, ragione sociale, sede legale)	Descrizione del trattamento (compresa la delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub- Responsabili)	Attività svolte per conto del primo Responsabile	Dati di contatto del referente (nome, indirizzo, persona di contatto)

Legenda:

Colonna 1: Cognome e Nome: cognome e nome della persona fisica che è stata designata, per iscritto, Amministratore di Sistema

Colonna 2: Organizzazione di appartenenza: indica la ragione sociale della Società di appartenenza dell'AdS e gli estremi identificativi dell'unità organizzativa nella quale l'AdS opera.

Colonna 3: Ubicazione: indica l'ubicazione di lavoro nella quale l'AdS svolge normalmente la sua attività

Colonna 4: Funzioni attribuite: descrive l'elenco dei servizi informatici assegnati alla persona, l'ambito di operatività per settori o per aree operativa. Vale a dire la *job description* dell'AdS.

Colonna 5: Banca dati gestita e trattamenti consentiti: indica le banche dati a cui l'AdS è autorizzato ad accedere e il tipo di operazioni consentite sui dati ivi contenuti. Vale a dire il "profilo di autorizzazione" dell'AdS.

Colonna 6: Trattamento di informazioni dei lavoratori (AdS/L): la colonna "SI" indica quegli AdS la cui attività, in relazione ai diversi servizi informatici cui sono preposti, riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (per brevità: "AdS/L"). Il dato viene fornito in adempimento a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante che pone a carico dei Titolari del trattamento l'obbligo di rendere nota, nell'ambito della propria organizzazione, l'identità degli AdS/L al fine di richiamare l'attenzione sulla rilevanza e la criticità insite nello svolgimento della loro mansione.

Il Responsabile del trattamento, si impegna più specificamente a:

- 1) individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- 2) assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a. divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b. utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
 - c. disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- 3) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a. utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
 - b. cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password aging).
 - c. le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
 - d. conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
 - e. registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
 - f. assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- 4) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- 5) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- 6) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;

- 7) adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la Società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
- 8) impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- 9) utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- 10) comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
 - a. il nome e cognome;
 - b. la user id assegnata agli Amministratori;
 - c. il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);
 - d. i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- 11) eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque alla Regione Lazio, ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- 12) nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- 13) durante l'esecuzione dei Contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la Società. si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.